210/2025
Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79509 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Mei

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza e della Leva, rappresentato e difeso dal Capo della Divisione Col. Maurizio Macari.

RESISTENTE

Fatto

Il ricorrente ha rappresentato di aver prestato servizio presso l'Aeronautica Militare dal 1975 al 2010. Ha rilevato che, a seguito della domanda di aggravamento, in data 28/09/2011 la Commissione Medica Ospedaliera riconosceva la dipendenza dal servizio e il trattamento pensionistico privilegiato di VIII categoria Tabella A a far data dal congedo. Ha concluso per il riconoscimento della pensione privilegiata a far data dal congedo, con vittoria di spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con comparsa di costituzione l'INPS ha richiamato la nota del Ministero della Difesa del 16/03/2023 secondo cui la pratica era in attesa di conclusione, e ha dedotto la carenza di legittimazione passiva, rilevando che "*l'infermità "spondiloartrosi cervicale ad impegno funzionale con segni strumentali di impegno neuro-radicolare c7-c8 bilateralmente" non risulta ancora accertata come dipendente da causa di servizio*". In subordine, ha eccepito la prescrizione quinquennale e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione e in via istruttoria si è opposto alla nomina del CTU. Ha concluso per il difetto di legittimazione passiva e/o per l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della

Difesa e nel merito per il rigetto, e in subordine ha eccepito la prescrizione quinquennale e il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese.

All'esito dell'udienza del 14/06/2023, con l'ordinanza n. 107/2023 è stato ordinato al ricorrente l'integrazione del contradditorio nei confronti del Ministero della Difesa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria di costituzione il Ministero della Difesa ha richiamato le istanze del ricorrente del 22/10/1984, del 16/03/2011 e del 10/08/2018, il verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Roma del 28/09/2011, e il parere n. 18595/2012 del 07/12/2012 del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che riconosceva la dipendenza dal servizio e il decreto n. 2745 del 14/06/2023 che conferiva l'equo indennizzo. Ha, poi, evidenziato che il ricorrente è cessato dal servizio in data 2/01/2010 e che la competenza per il trattamento pensionistico è in capo all'INPS a far data dall'1/01/2010. Ha concluso chiedendo di dichiarare il difetto di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio.

Con decreto del 16/02/2024 il giudizio è stato riassegnato.

All'udienza del 26/03/2025 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Chiara Leo per delega per il ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere con vittoria delle spese, avendo ricevuto il provvedimento dall'INPS ed essendo stata pagata effettivamente la relativa rata di pensione, per INPS l'avv. Gianna Fiore ha accettato la cessata materia del contendere ma con compensazione delle spese e per la controparte, Ministero della Difesa il Dott. Roberto SULLI ha accettato la cessata materia del contendere con compensazione delle spese, si è riportato agli atti e alla estromissione del Ministero dal giudizio; con ordinanza a verbale è stata fissata l'udienza del 16/04/2025 per la prosecuzione del giudizio, con onere del ricorrente di depositare il provvedimento di liquidazione della pensione privilegiata e con facoltà per le parti di note entro il quinto giorno antecedente.

Con note il ricorrente ha rappresentato che il resistente INPS ha liquidato la pensione privilegiata solo con comunicazione del 15/03/2024. Ha, così,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

concluso: "*accertare e dichiarare la cessata materia del contendere con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento delle spese di lite atteso che la prestazione dedotta in ricorso è stata accolta dopo il deposito e la notifica del ricorso".*

All'udienza del 16/04/2025 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gianna Fiore per l'INPS si è riportata agli atti; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Diritto

Alla luce della documentazione in atti e di quanto rappresentato dalle parti, occorre dichiarare la cessata materia del contendere.

In virtù del principio di soccombenza virtuale, le spese di lite sono compensate con il Ministero della Difesa, tenuto conto della competenza a provvedere in capo all'INPS, mentre il resistente INPS è condannato al pagamento di € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario, in quanto ha provveduto a riconoscere la domanda del ricorrente solo dopo la notifica del ricorso. Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- compensa le spese di lite nei confronti del Ministero della Difesa;
- condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
- nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 aprile 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

DISPONE

che a cura della Segretaria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

nei riguardi della parte privata e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa e di soggetti terzi.

Il Giudice

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 17.04.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
17.04.2025 13:21:13
GMT+02:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03